

PARERE N. 31 del 4 ottobre 2006

MASSIMA

Una scissione parziale non proporzionale, che determini la ripartizione fra due beneficiarie - delle quali sono soci, separatamente, i soci della società scindenda - della quasi totalità degli immobili di quest'ultima, senza che siano rappresentati obiettivi vantaggi economici derivanti per la gestione degli immobili dalla loro ripartizione fra le due beneficiarie, né vantaggi per la società scindenda conseguenti alla riduzione del suo patrimonio immobiliare e senza che risulti comprovata l'asserita "specializzazione" di ognuna delle due beneficiarie nella gestione di immobili rispondenti alla destinazione d'uso di quelli che le verrebbero attribuiti attraverso la scissione, appare non sorretta da valide ragioni economiche e rivolta all'aggiramento di norme tributarie, con indebito risparmio d'imposta, in quanto destinata a surrogare una cessione di beni fra società o una loro ripartizione fra soci e, quindi, operazioni negoziali che, più congrue sul piano giuridico rispetto alle finalità concretamente perseguite, risulterebbero, tuttavia, fiscalmente più onerose, facendo emergere basi imponibili.